

Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche)

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del [decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81](#), alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione

anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

(comma aggiunto dall'art. 1, comma 526, legge n. 205 del 2017)

Art. 113-bis. (Termini di pagamento. Clausole penali) *(fino al 31 dicembre 2021 si veda l'art. 8, comma 4, della legge n. 120 del 2020)* *(articolo così sostituito dall'art. 5 della legge n. 37 del 2019, in vigore dal 26 maggio 2019; qui il testo in vigore fino al 25 maggio)* *(si veda anche l'art. 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997, introdotto dall'art. 4 del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito dalla legge n. 157 del 2019)*

1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'[articolo 1666, secondo comma, del codice civile](#).

3. Resta fermo quanto previsto all'[articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#).

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.



DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 (vedasi DELIBERAZIONE N. 19/21 DEL 21.05.2021 Chiarimenti interpretativi e integrazioni)

Oggetto: Incentivi tecnici del Sistema regione.

SOMMARIO

- Articolo 1** (*Oggetto e Finalità*)
- Articolo 2** (*Soggetti interessati*)
- Articolo 3** (*Funzioni e attività oggetto degli incentivi*)
- Articolo 4** (*Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta*)
- Articolo 5** (*Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti*)
- Articolo 6** (*Compatibilità e limiti di impiego*)
- Articolo 7** (*Formazione professionale e strumentazione*)
- Articolo 8** (*Approvazione e proprietà degli elaborati*)
- Articolo 9** (*Costituzione del fondo*)
- Articolo 10** (*Criteri di ripartizione del fondo*)
- Articolo 11** (*Erogazione delle somme*)
- Articolo 12** (*Coefficienti di riduzione*)
- Articolo 13** (*Coincidenza di funzioni*)
- Articolo 14** (*Funzioni articolate e singole*)
- Articolo 15** (*Liquidazione dell'incentivo*)
- Articolo 16** (*Applicazione*)
- Articolo 17** (*Entrata in vigore*)

Articolo 1 - (Oggetto e finalità)

1. La presente disciplina, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene le modalità per utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché i criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui alla presente disciplina.
3. Il presente provvedimento è stato oggetto di concertazione con le OO.SS.

Articolo 2 - (Soggetti interessati)

1. La presente disciplina si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi il più possibile ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale avente titolo, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto
3. La presente disciplina si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.
4. In particolare sono soggetti interessati alla presente disciplina:
 - a) il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 della presente disciplina, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria, escluse le attività che rientrano nella normale gestione delle Strutture che non richiedono particolari attività di programmazione, progettazione e direzione lavori (es. attività a canone fisso).
 - b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
 - c) in caso di motivata sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.
 - d) non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.
 - e) ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui alla presente disciplina.

Articolo 3 - (Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) valutazione preventiva dei progetti;

- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- d) esecuzione dei contratti pubblici;
- e) responsabile unico del procedimento;
- f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
- g) direzione dell'esecuzione;
- h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
- i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui alla presente disciplina.

3. Sono esclusi dall'incentivo le forniture di acquisto di beni di consumo. Sono, altresì, esclusi dall'incentivo tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice.

Articolo 4 - (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. Il dirigente responsabile, sentito il RUP, individua con determinazione la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, avendo riguardo ai requisiti professionali, conoscenze e abilità necessarie ed identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, e le percentuali di attribuzione dell'incentivo.

2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
- d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

3. La determinazione di cui al comma 1 deve indicare:

- a) l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
- b) l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo;
- c) il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
- d) il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
- e) le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.

Articolo 5 - (Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti, previo espletamento di una procedura per manifestazione d'interesse.

2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 della presente disciplina svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto della disciplina incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 della presente disciplina svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.

5. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura comprese le gare in aggregazione, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una quota parte, non superiore ad un quarto, nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo adottando quelle previste dalla presente disciplina per quanto compatibili.

6. Nel caso in cui la convenzione preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con determinazione del Direttore generale, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività, sentiti i rispettivi dirigenti.

Articolo 6 - (Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui alla presente disciplina, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità la struttura interessata fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti dal personale dipendente delle stesse.

Articolo 7 - (Formazione professionale e strumentazione)

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, la Stazione Appaltante:

- promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;

- garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Articolo 8 - (Approvazione e proprietà degli elaborati)

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi della presente disciplina, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 9 - (Costituzione del fondo)

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla costituzione del fondo di cui al presente articolo.

2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dalla presente disciplina, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.

3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:

- a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
- b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata: all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.

5. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).

6. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

CLASSI DI IMPORTO DEI LAVORI	PERCENTUALE DA APPLICARE
fino a euro 1.000.000	2%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000	1,8%
oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000	1,6%
oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,4%
oltre euro 25.000.000	1,0%

TABELLA B) - SERVIZI/FORNITURE

CLASSI DI IMPORTO DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE	PERCENTUALE DA APPLICARE
fino a euro 500.000,00	2%
oltre euro 500.000,00:	
- per la parte fino a € 500.000,00	2%
- per la parte oltre € 500.000,00	1,5%

7. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è costituito solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto.

8. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice degli appalti, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

9. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

10. La misura del fondo può essere maggiore di quella relativa alla corrispondente classe di importo nei seguenti casi:

- lavori di importo superiore a euro 15.000.000,00 caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche;
- servizi e forniture di importo superiore a euro 500.000,00 caratterizzate da: interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

11. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che propone la variante. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo come definite dall'art. 106 del Codice.

Articolo 10 - (Criteri di ripartizione del fondo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

Articolo 11 - (Erogazione delle somme)

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016, nonché qualora il ritardo sia da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili agli stessi tecnici.

4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

5. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi, previa diffida da parte del dirigente, su proposta del RUP, dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

6. Le somme non percepite dai dipendenti incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

Articolo 12 - (Coefficienti di riduzione)

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi della presente disciplina, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

Articolo 13 - (Coincidenza di funzioni)

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali fermo restando il limite stabilito all'art.6, comma 2.

Articolo 14 - (Funzioni articolate e singole)

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete al Dirigente attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

Articolo 15 - (Liquidazione dell'incentivo)

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa verifica delle funzioni svolte.

2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui all'art. 2, il responsabile del procedimento propone al dirigente o altro soggetto competente in base all'organizzazione della stazione appaltante, competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:

A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:

il Dirigente competente (o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante) dà atto dell'avvenuta aggiudicazione, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione agli atti e di quella fornita dal RUP;

il Dirigente assume la determinazione di ripartizione dell'incentivo e di liquidazione.

B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente (o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante) lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività; il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;

il Dirigente assume la determinazione di ripartizione dell'incentivo e di liquidazione dell'importo lordo spettante a ciascun dipendente. Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/acertato.

C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;

- il Dirigente assume la determinazione di ripartizione dell'incerto e di liquidazione dell'importo lordo spettante a ciascun dipendente.

3. La determinazione dirigenziale per la ripartizione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa al Dirigente competente in materia di servizi finanziari con l'attestazione:

- delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;
- dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

4. Il Dirigente competente in materia di servizi finanziari provvede alla erogazione delle somme spettanti a ciascun dipendente al netto di tutti gli oneri riflessi di carattere previdenziale e fiscale a carico del dipendente e dell'Amministrazione. Il Dirigente competente dei servizi finanziari provvede altresì alle reiscrizioni e variazioni contabili necessarie all'erogazione delle somme entro 30 giorni dalla determinazione di liquidazione delle somme.

Articolo 16 - (Applicazione)

1. La presente disciplina si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore della stessa.

Articolo 17 - (Entrata in vigore)

1. La presente disciplina decorre dalla data della sua pubblicazione nel BURAS.

(TABELLA 1):

Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 5%	Fase verifica 20%	Fase affidamento 15%	Fase esecuzione 60%	Totale 100%
Responsabile della programmazione e	2%				2%
Responsabile del procedimento		7%	4,5%	9%	20,5%
Verificatore progettazione		10%			10%
Direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere)				27%	27%
Collaudatore/ Certificatore regolare esecuzione*				10%	10%
Collaboratori tecnici **	1,6%	1,6%	0,5%	8%	11,6%
Collaboratori giuridico-amministrativi **	1,6%	1,6%	10%	8%	19%
TOTALE					100%

* Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 10% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico. Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.

** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.

(TABELLA 2):

Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 5%	Fase affidamento 25%	Fase esecuzione 70%	Tot. per fasi
Responsabile della programmazione	3%			3%
Responsabile del procedimento		10%	15%	25%
Direttore dell'esecuzione			30%	30%
Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione			10%	10%
Collaboratori tecnici **	1,0%	6%	8%	14%
Collaboratori giuridico-amministrativi **	1,0%	10%	7%	18%
Totale				100%

** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 19/21 DEL 21.05.2021

Oggetto: Incentivi tecnici del Sistema regione. Chiarimenti interpretativi e integrazione della “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016” approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/51 del 22.2.2019.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione ricorda che con la deliberazione della Giunta n. 9/51 del 22 febbraio 2019 è stata approvata la Disciplina degli incentivi tecnici del Sistema regione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e della L.R. n. 8/2018, art. 33.

L'Assessore, per quanto di competenza in materia di “incentivi al personale”, informa la Giunta che la Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza ha rilevato la necessità di chiarire alcuni dubbi interpretativi emersi in sede di attuazione delle disposizioni previste nella Disciplina degli incentivi tecnici del Sistema regione, e pertanto, sulla scorta di quanto previsto dalla deliberazione n. 9/51 del 22 febbraio 2019, nella quale si dà mandato alla Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza, in raccordo con la Direzione generale dell'Organizzazione e del Personale, per la predisposizione di eventuali circolari interpretative, rilascio di pareri, disciplina di dettaglio da fornire alle Stazioni Appaltanti che ne faranno richiesta, l'Assessore ha richiesto una valutazione in tal senso da parte delle Direzioni generali interessate. A tale fine, è stata compiuta un'istruttoria volta a specificare alcune indispensabili interpretazioni e modifiche.

Al riguardo precisa che, dall'istruttoria delle suddette Direzioni generali emerge che, nella definizione delle risorse da destinare a incentivi per le funzioni tecniche, l'art. 113, comma 5 del codice dei Contratti norma anche gli incentivi da destinare al personale di una Centrale unica di Committenza nella fattispecie in cui una Stazione appaltante si avvalga delle competenze tecniche dei dipendenti della Centrale. In particolare, la norma recita: “Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2”, il quale a sua volta fissa un tetto quantitativo degli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture nella misura massima del 2 per cento modulato sull'importo posto a base di gara. Tale norma è stata integrata nella disciplina regionale dalla deliberazione n. 9/51 del 22 febbraio 2019, la quale all'art. 5, regola la fattispecie relativa ad incarichi svolti da dipendenti di Stazioni appaltanti a favore di altre Stazioni appaltanti e, in particolare, i commi 5 e 6 si riferiscono al caso in cui ci si avvalga di una Centrale unica di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, comprese le gare in aggregazione.

Con riferimento a tale fattispecie, l'istruttoria evidenzia l'esigenza di chiarire in maniera univoca l'interpretazione dell'art. 5, comma 5, della disciplina in oggetto, che dispone: “Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura comprese le gare in aggregazione, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una quota parte, non superiore ad un quarto, nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza”.

Nello specifico, si rimarca la necessità di stabilire l'esatta quantificazione delle risorse spettanti alla Centrale di committenza, per le gare espletate a favore di altre stazioni appaltanti, nei limiti di quanto previsto dalla normativa nazionale e nell'ottica di un chiarimento rispetto a quanto già previsto dalla Disciplina regionale. In considerazione di quanto già specificato per il comma 2 dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016, il legislatore nazionale anche per questa fattispecie fissa nel comma 5 del suddetto articolo 113 un tetto quantitativo, ovvero una frazione determinata nel 25 per cento (un quarto) massimo del fondo precedentemente determinato al comma 2, che può essere riconosciuta alla centrale regionale di committenza.

Pertanto, l'esito dell'istruttoria effettuata, da atto che la quantificazione della percentuale degli incentivi di competenza della Centrale Regionale di Committenza, tenuto conto delle fasi di competenza di quest'ultima, debba essere calcolata sull'importo complessivamente accantonato come fondo per gli incentivi tecnici; la sopra indicata percentuale non deve comunque essere superiore al 25 per cento del suddetto importo. La suddivisione della predetta percentuale deve, inoltre, avere la medesima destinazione prevista dal comma 3 dell'articolo 9 della Disciplina regionale approvata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 9/51 del 22.2.2019.

Ulteriormente, specifica che la fase di programmazione degli investimenti prevista nel comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, così come integrata nella Disciplina regionale, debba essere incentivabile solo qualora vi sia la predisposizione di un documento di analisi con calcolo sommario della spesa relativa all'investimento, ovvero, per le spese di investimento relative a forniture e servizi, qualora vi sia la redazione di documenti complessi. Tale interpretazione deve considerarsi applicabile sia nella fattispecie in cui l'attività di programmazione sia eseguita dalle amministrazioni deleganti, sia per le gare indette dalla Centrale Regionale di Committenza in qualità di Centrale di acquisto/Soggetto aggregatore. In quest'ultimo caso tale quota spetta al personale che abbia partecipato alle attività di ricognizione e programmazione che hanno preceduto le fasi di affidamento delle procedure interessate.

L'erogazione dell'incentivo relativo alla programmazione non è da considerarsi subordinato all'approvazione da parte della Giunta del programma biennale degli acquisti e del programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.

Si sottolinea, altresì, che la previsione dell'articolo 3, comma 3, della disciplina approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/51 del 22.2.2019, esclude dall'incentivo le forniture di acquisto dei beni di consumo.

Tale previsione non risulta essere in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale, la quale prevede al comma 2 dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 che siano compresi nell'ambito di applicazione gli “appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione”. Considerando quanto specificato anche nelle Linee guida n. 3/2016 dell'ANAC, nella quale è individuato l'importo massimo e la tipologia di servizi e forniture per le quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto, dall'istruttoria emerge la necessità di proporre la modifica del comma 3 dell'articolo 3, specificandolo nel seguente modo: “Sono esclusi dall'incentivo gli appalti relativi a servizi o forniture nei quali non è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto. Sono altresì esclusi dall'incentivo tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice”.

Si specifica, inoltre, che tale modifica debba applicarsi a contratti, convenzioni e accordi quadro sottoscritti a decorrere dall'approvazione della presente deliberazione e relativi a gare bandite successivamente all'entrata in vigore della Disciplina

approvata con la Delib.G.R. n. 9/51 del 22 febbraio 2019, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Sulla scorta del mandato citato in premessa, l'istruttoria delle Direzioni generali succitate è stata rivolta anche al chiarimento del disposto del comma 11 dell'articolo 9 della disciplina regionale, al fine di definire che nella fattispecie di appalti di lavori, servizi e forniture l'importo del Fondo indicato nel Quadro Economico dell'intervento non debba essere soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le varianti conformi all'art. 106, commi 1, 7 e 12, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. Il Fondo deve quindi essere incrementato per l'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo sarà quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Nel corso dell'istruttoria è stato rilevato, altresì, che, con riferimento alle gare indette in qualità di Centrale unica di committenza e di Soggetto aggregatore in favore degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale, il fondo per gli incentivi tecnici destinati al personale regionale debba essere calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 9 della Disciplina approvata con la Delib.G.R. n. 9/51 del 22 febbraio 2019.

Nel caso di adesione della Regione o di enti del Sistema regione a convenzioni o accordi quadro, per i quali sia stata precedentemente espletata una procedura di gara, gli incentivi devono essere individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto affidato per mezzo dell'accordo quadro o delle convenzioni in questione.

Tanto premesso, si precisa che la disciplina in questione rientra negli ambiti di concertazione con le OO.SS. e, al riguardo, si dà atto che è stata data informativa nel corso degli incontri, convocati con nota prot. 497/gab del 10 febbraio 2021 e nota prot. 1095/gab del 26 marzo 2021, tenutisi in data 17.2.2021 e 9.4.2021. In tali occasioni, le OO.SS. hanno rappresentato la necessità di affrontare un riesame approfondito dell'intera Disciplina degli incentivi tecnici del Sistema regione approvata con la deliberazione n. 9/51 del 22 febbraio 2019 al fine di sanare ulteriori criticità emerse nel corso dell'applicazione dello stesso e di innovare alcuni articoli.

Le OO.SS. hanno perciò avanzato delle proposte sulle quali si è ritenuto, considerata l'importanza e la complessità della materia, di dover curare maggiori approfondimenti normativi e giurisprudenziali.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione propone, pertanto, di costituire un tavolo tecnico con tutte le parti interessate al fine di curare una revisione complessiva della Disciplina regionale approvata con la deliberazione della Giunta n. 9/51 del 22 febbraio 2019.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale del Personale e Riforma della Regione

DELIBERA

- di interpretare l'articolo 5, comma 5, della Disciplina approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/51 del 22.2.2019 nel senso di fissare la quota di incentivi di spettanza della Centrale regionale di committenza, tenuto conto delle fasi di competenza della Centrale, nella misura di massimo il 25 per cento (un quarto) del fondo complessivamente accantonato per gli incentivi tecnici, a sua volta determinato nella misura massima del 2 per cento modulato sull'importo posto a base di gara. La predetta percentuale di spettanza alla Centrale Regionale di Committenza deve comunque avere la medesima destinazione prevista dal comma 3 dell'articolo 9 della Disciplina regionale approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/51 del 22.2.2019;

- di specificare che la quota parte pari al 5 per cento dell'incentivo relativa alla fase di programmazione, così come prevista nel comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e come integrata nella disciplina regionale, è da considerarsi incentivabile nei casi in cui vi sia la predisposizione di un documento di analisi con calcolo sommario della spesa relativa all'investimento, ovvero, per le spese di investimento relative a forniture e servizi, qualora vi sia la redazione di documenti complessi. Tale interpretazione è da considerarsi applicabile sia nella fattispecie in cui l'attività di programmazione sia eseguita dalle amministrazioni deleganti sia per le gare indette dalla Centrale Regionale di Committenza in qualità di Centrale di acquisto/Soggetto aggregatore. In quest'ultimo caso tale quota spetta al personale che abbia partecipato alle attività di ricognizione e programmazione che hanno preceduto le fasi di affidamento delle procedure interessate. L'erogazione dell'incentivo relativo alla programmazione non è da considerarsi subordinato all'approvazione da parte della Giunta del programma biennale degli acquisti e del programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- di modificare il comma 3 dell'articolo 3 della disciplina approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/51 del 22.2.2019, come segue: "Sono esclusi dall'incentivo gli appalti relativi a servizi o forniture nei quali non è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto.

Sono altresì, esclusi dall'incentivo tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice". Tale modifica si applica a contratti, convenzioni e accordi quadro sottoscritti a decorrere dall'approvazione della presente deliberazione e relativi a gare bandite successivamente all'entrata in vigore della Disciplina approvata con la Delib.G.R. n. 9/51 del 22 febbraio 2019, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie;

- di determinare che, con riferimento alle gare indette in qualità di Centrale unica di committenza e di Soggetto aggregatore in favore degli enti e delle aziende del servizio sanitario regionale, il fondo per gli incentivi tecnici destinati al personale regionale è calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 9 della Disciplina approvata con la Delib.G.R. n. 9/51 del 22 febbraio 2019. Nel caso di adesione della Regione o di enti del Sistema regione a convenzioni o accordi quadro, gli incentivi sono individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto affidato per mezzo dell'accordo quadro o delle convenzioni in questione;

- di interpretare il comma 11 dell'articolo 9 della disciplina approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/51 del 22.2.2019 nella fattispecie di appalti di lavori, forniture e servizi nel senso che l'importo del Fondo indicato nel Quadro Economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi; qualora invece le varianti siano conformi a quanto previsto dall'art. 106, commi 1, 7 e 12, nel caso di opere aggiuntive e di stanziamenti di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta, il Fondo è incrementato per l'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice;

- di dare mandato alla Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza per la costituzione di un tavolo tecnico con tutte le parti interessate entro 30 giorni dall'approvazione della presente deliberazione, al fine di curare una revisione complessiva della Disciplina regionale approvata con la deliberazione della Giunta n. 9/51 del 22 febbraio 2019.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale - Silvia CURTO

Il Vicepresidente - Alessandra ZEDDA